

**SABRINA RAGGIANTE**

Esperta in Strategia Aziendale e Sostenibilità con Formazione ESG

Siamo giunti a un crocevia critico nel panorama aziendale globale. Con l'introduzione della Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), le aziende si trovano di fronte a una sfida senza precedenti: coniugare trasparenza e sostenibilità senza incorrere in sanzioni penali e civili.

L'allarme lanciato da imprese, banche e professionisti evidenzia la necessità di un approccio equilibrato che valorizzi gli sforzi di sostenibilità senza appesantire le organizzazioni con misure punitive aggiuntive.

Questa è un'opportunità per le aziende di dimostrare la propria leadership etica e la serietà dell'impegno per un futuro sostenibile. È il momento di collaborare, di condividere best practices e di spingere per standard che siano non solo conformi, ma anche promotori di un vero cambiamento positivo.

Condividete i vostri pensieri e le vostre strategie su come navigare in questo nuovo scenario. Uniamo le forze per un futuro più verde e giusto! 🌱📁🔍

Rischio sanzioni penali e civili sui nuovi bilanci di sostenibilità

Direttiva CsrD

Allarme di imprese, banche e professionisti sullo schema di recepimento italiano

Lettera di sei organizzazioni al Mef: necessario evitare misure afflittive aggiuntive

Laura La Posta
Federica Micardi

Forte preoccupazione per l'estensione al reporting di sostenibilità (reso obbligatorio per un'ampia schiera di imprese dalla direttiva CsrD già in vigore) del sistema sanzionatorio, di natura prevalentemente penale, applicabile oggi alle informazioni contabili. L'hanno espressa in una lettera congiunta, che suona come una mobilitazione, ben sei organizzazioni

che rappresentano le imprese, le banche, le assicurazioni e i professionisti in Italia: Abi, Ania, Assirevi, Assonime, Confindustria e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il nodo è costituito dal sistema di vigilanza degli obblighi di rendicontazione societaria sulla sostenibilità contenute nello schema di decreto di recepimento della CsrD (Corporate sustainability reporting directive) messo in consultazione dal ministero dell'Economia. Dopo i rilievi già espressi su altre parti del documento da diverse parti sociali, si registra ora (recita la lettera): «la forte preoccupazione per l'estensione alle informazioni di sostenibilità del sistema sanzionatorio, di natura prevalentemente penale, applicabile oggi alle informazioni contabili, in quanto tale scelta potrebbe penalizzare la competitività del sistema italiano e incentivare il già preoccupante fenomeno del trasferimento della sede sociale in Paesi europei caratterizzati da sistemi di vigilanza e di enforcement me-

no afflittivi». Altri Paesi europei hanno infatti già recepito le norme Ue (che peraltro delegano agli Stati la scelta delle misure di vigilanza) adottando un sistema di enforcement «soft». E in assenza di un quadro armonizzato a livello europeo, banche e imprese italiane temono effetti distortivi della concorrenza, a loro danno.

In pratica è stata prevista un'automatizzata estensione del sistema sanzionatorio applicato alle informazioni finanziarie anche per le informazioni non finanziarie. Ma esiste una sostanziale distinzione, come spiega il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. «Il sistema sanzionatorio previsto per le informazioni contabili - afferma - passa per una chiara e pluriennale applicazione dei principi contabili, e ci si

confronta con un dato numerico che è obiettivo e non estimativo; applicare quella filosofia sanzionatoria alle informazioni non finanziarie di sostenibilità è un rischio enorme, perché per la sostenibilità le regole di definizione contabile non sono chiare e definite. Soprattutto sul tema della doppia materialità c'è un dibattito molto aperto sul piano internazionale». Questo significa che le regole contabili in base alle quali bisogna compilare le informazioni non finanziarie non sono uniformemente condivise e manca un consolidato storico.

La soluzione proposta dalle sei organizzazioni è semplice: prendere a riferimento le previsioni già oggi contenute nel Dlgs 254/2016 per le dichiarazioni non finanziarie (Dnf), «prevedendo specifiche limitazioni alla responsabilità di amministratori e revisori rispetto alle informazioni fornite da terzi e alle informazioni di carattere previsionale e prospettico».

Altri Paesi hanno già recepito le norme europee con un regime sanzionatorio «soft», ammesso dalla direttiva